



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

**DETERMINAZIONE N. 267 del 21-07-2020**  
Registro servizio 203 del 21-07-2020

**Del Responsabile: Ing. Piercarlo Gargiulo**

**Oggetto: OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19 .APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CHE INTENDONO PRESENTARE UN PROGETTO DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVA (CENTRI ESTIVI) PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI E ADOLESCENTI SINO A 14 ANNI, CHE CONCORRA ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE LOCALE NEL PERIODO ESTIVO. -**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000; **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011; **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il Regolamento comunale dei contratti;

**VISTO** il Regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTO** il provvedimento sindacale prot. 6457 del 10/10/2019, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 29/06/2020 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29/06/2020 di Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231 comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma 6, D. Lgs. n. 118/2011) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2019;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36, in data 30/12/2019 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Lgs.n. 267/2000";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 04/6/2020 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 01/07/2019 di approvazione del Rendiconto esercizio 2019;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28/03/2019 di "Adozione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

**VISTO** il Decreto 13/12/2019 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019, che differiva il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto 28/02/2020 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28/02/2020, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 aprile 2020;

**VISTO** l'art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 maggio 2020;

**PRESO** atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; **VISTI** l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 ed il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) che disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

**ACCERTATA** la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

**DATO ATTO** che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;

**DATO ATTO** della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. rispettate nella redazione del presente atto;

**PREMESSO** che:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ad oggetto:  
*"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*

*epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'articolo 1 lettera e) prevede: "a decorrere dal 15 giugno 2020. è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di*

attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

- al fine di agevolare la ripartenza delle attività delle strutture ludiche ed educative il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il 16 maggio 2020 le "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID - 19"

- il testo delle suddette Linee guida è contenuto nell'allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/6/2020;

- l'art.105 "Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa" del decreto

- l'ordinanza n. 55 del 05/6/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23/12/1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19" che ha approvato gli allegati B e C contenenti rispettivamente il "Protocollo di sicurezza anti-diffusione sars-cov-2 Aree giochi per bambini ludoteche" e il "Protocollo di sicurezza anti-diffusione sars-cov-2 Servizi per l'infanzia e l'adolescenza";

**DATO ATTO** che:

- con Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 il Presidente della Giunta Regionale della Campania al punto 1.1 lettera b) ha consentito "la ripresa delle aree gioco per bambini e ludoteche e servizi per l'infanzia e l'adolescenza (compresi campi estivi e oratori), nella stretta osservanza dei protocolli rispettivamente allegati sub B e C al presente provvedimento";

- i suddetti allegati sub B e C all'Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania dettano, altresì, le linee guida per la ripresa delle attività nelle aree attrezzate con giochi per bambini e ludoteche nonché dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, contenenti misure organizzative di prevenzione e protezione al fine di garantire per l'utenza il contenimento della diffusione del contagio da COVID - 19;

**RILEVATO** che il Decreto Rilancio (decreto legge n.34/2020) per l'anno 2020, ha previsto un'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 135 milioni di euro in tutt'Italia, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni. Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale.

**CHE** in base alla ripartizione dei fondi regionali, l'ANCI Campania ha pubblicato un elenco per la ripartizione degli oltre 13 milioni di euro destinati alla Campania;

**CHE** in base all'elenco ufficioso questo Ente sarebbe destinatario dell'importo presunto di € 9.143,45 salva rideterminazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n.74 dell'11.7.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà, nel rispetto delle funzioni e compiti stabiliti dalla legge, al fine di realizzare una programmazione territoriale attraverso la formazione di un elenco di soggetti autorizzati allo svolgimento di attività estive nella città di Buccino, di individuare gli eventuali partner idonei e potenzialmente interessati da cui emergano possibilità reciproche di collaborazione anche nell'ottica di armonizzare le eventuali risorse destinate ai Comuni;

**CHE** nel suddetto atto deliberativo è stato incaricato il Dirigente f.f. Area Affari Generali per la redazione di un "Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti della città che intendono presentare un progetto di attività ludico-ricreativa (centri estivi) per bambini di età superiore a 3 anni e adolescenti sino a 14 anni che concorra alla programmazione territoriale nel periodo estivo - nel rispetto delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia nonché degli allegati sub B e sub C all'Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania" **PRESO ATTO** che questa Amministrazione ha inteso monitorare l'effettivo interesse allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, da parte di bambini e ragazzi aprendo una piattaforma sul sito istituzionale dell'Ente per acquisire digitalmente le preiscrizioni ai centri estivi di bambini di età compresa tra i 3 e 14

anni;

**DATO ATTO** che si è proceduto a redigere, pertanto, il relativo Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti della città che intendono presentare un progetto di attività ludico-ricreativa (centri estivi) per bambini di età superiore a 3 anni e adolescenti sino a 14 anni che concorra alla programmazione territoriale nel periodo estivo - nel rispetto delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID- 19" emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia nonché degli allegati sub B e sub C all'Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

**VISTI:.**

- l'art. 118 della Costituzione prevede che "*Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che all'articolo 3, comma 5, stabilisce, tra l'altro, che "*I Comuni. e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*";
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che all'articolo 1, comma 4, prevede che "*Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione de sistema integrato di interventi e servizi sociali*";

**RITENUTO** di dover approvare l'Avviso pubblico e relativi allegati, al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti della città che vogliono presentare proposte progettuali per la realizzazione di attività ludico ricreative - centri estivi per bambini/bambine e ragazzi/ragazze dai 3 ai 14 anni, per il periodo estivo 2020 allo scopo di pervenire ad una programmazione territoriale cittadina;

#### DETERMINA

1. di prendere atto di quanto stabilito nell'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 74 del 11.7.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
2. di approvare l'Avviso Pubblico ( **Allegato A**) e relativi allegati ( **Allegato 1** "Modulo di adesione", **Allegato 2** "Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19", **Allegato 3** "Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania"; **Allegato 4** "sub B e sub C dell'Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania") per l'individuazione di soggetti della città che intendono presentare un progetto di attività ludico-ricreativa (centri estivi) per bambini di età superiore ai 3 anni e adolescenti sino a 14 anni, che concorra alla programmazione territoriale locale nel periodo estivo;
3. di prescindere dal parere di regolarità contabile tenuto conto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
4. di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente per giorni 15.
5. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "News" e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
6. di inoltrare copia della presente determinazione ai soggetti di cui all'art. 52 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Gargiulo Pierluigi

*Pls*



# AVVISO PUBBLICO

**FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DELLA CITTÀ CHE INTENDONO PRESENTARE UN PROGETTO DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVA (CENTRI ESTIVI) PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI E ADOLESCENTI SINO A 14 ANNI, CHE CONCORRA ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE LOCALE NEL PERIODO ESTIVO.**

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di soggetti che intendono presentare un progetto di attività ludico-ricreativa (centri estivi) per bambini di età superiore a 3 anni e adolescenti sino a 14 anni, che concorra alla programmazione territoriale nel periodo estivo - nel rispetto delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia nonché degli allegati sub B e sub C all'Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Il Responsabile del II Settore dell'Area Tecnica, vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11/07/2020 ed in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 267 del 21/07/2020.

## RENDE NOTO CHE

Il Comune di Buccino, in conformità con le "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" (di seguito "Linee Guida") emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia il 16 maggio 2020, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e degli allegati sub B e sub C all'Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti che vogliono presentare proposte progettuali per la realizzazione di attività ludico ricreative — centri estivi per bambini/bambine e ragazzi/ragazze dai 3 ai 14 anni, per il periodo estivo 2020 allo scopo di pervenire ad una programmazione territoriale cittadina.

L'avviso si riferisce a due delle tipologie di opportunità di socialità e gioco previste dalle "Linee Guida" del Dipartimento della Famiglia, ovvero:

- A - realizzazione di attività organizzate per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche attraverso sperimentazioni innovative nell'orizzonte dell'outdoor education cioè di quell'insieme di pratiche educative-didattiche che si basano sull'utilizzo dell'ambiente naturale come spazio privilegiato per le esperienze e per l'educazione;
- B - realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative — i centri estivi — per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti simili.

Le Linee guida dettano i requisiti per lo sviluppo delle attività. Tali requisiti sono da considerarsi obbligatori e vincolanti per l'approvazione delle proposte da parte del Comune e dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Resta inteso che i soggetti proponenti le attività sono dotati di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia e le attività non potranno partire in assenza di presentazione del progetto (che deve avvenire con le modalità indicate dal presente avviso).

Tutti, gli aspetti relativi alla sicurezza sanitaria saranno sempre onere dei singoli soggetti che intendono organizzare attività. La procedura avrà come esito la formazione di un elenco dinamico dei soggetti autorizzati allo svolgimento di attività estive sul territorio di Buccino conseguente all'approvazione preventiva da parte del Comune e dell'Azienda Sanitaria Locale competente delle modalità di attuazione del progetto presentato da ogni partecipante alla manifestazione di interesse.

Avrà inoltre lo scopo di individuare tutti i partner idonei e potenzialmente interessati con cui l'ente potrà stipulare un accordo di partenariato a seguito di un breve percorso di coprogettazione, da cui emergano possibilità di reciproche collaborazioni nell'ottica dell'armonizzazione delle risorse di cui ciascun soggetto può disporre per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età superiore ai 3 e adolescenti fino a 14 anni, per i mesi da luglio a settembre 2020 con progettualità volte a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Il Comune di Buccino per la realizzazione della programmazione territoriale cittadina si impegna a:

- valutare per la propria competenza, attraverso la costituzione di una Commissione allo scopo istituita, le proposte progettuali - organizzative promosse dai soggetti che si occupano di attività educative, ricreative, sportive, culturali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze, allo scopo di pervenire ad una programmazione territoriale cittadina.
- mettere a disposizione un coordinamento tecnico che componga il quadro delle offerte di attività per zone territoriali nell'ottica di limitare gli spostamenti e, in ogni caso, favorire quelli a piedi o con forme di mobilità dolce;
- agevolare la diffusione delle informazioni alle famiglie relativamente alle differenti tipologie di offerta estiva attive sul territorio;
- valutare, in caso di necessità, la messa a disposizione tramite opportuni accordi di propri spazi, aree, edifici adeguati alla realizzazione delle suddette attività; in tal caso potrà essere previsto un deposito cauzionale a titolo di garanzia di corretto utilizzo dei suddetti spazi;
- favorire una relazione tra i soggetti che propongono un'attività estiva e soggetti in possesso di spazi congrui allo scopo;
- sottoporre le proposte progettuali pervenute alla valutazione dell'autorità sanitaria locale;
- supportare eventualmente, con la supervisione dell'autorità sanitaria locale, l'organizzazione di una formazione online per il personale coinvolto (professionale e volontario) sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d'igiene e sanificazione.

## **1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I criteri di accesso prioritari per le due differenti tipologie di attività proponibili sono quelli già definiti dalle "Linee Guida" e dall'Ordinanza n. 55 del 5 giugno. 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania (allegati sub B e sub C).

Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti che si occupano di attività con finalità educative, ricreative, sportive e culturali già in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa di settore:

- Organizzazioni del Terzo Settore, dell'Associazionismo iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali con almeno un anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso;
- Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese con almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso;

- Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione sportiva, che abbiano maturato almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso;
- Privati, Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa che abbiano maturato almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso.

## **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

I soggetti interessati devono presentare la propria dichiarazione di adesione tramite la predisposizione e l'invio della seguente documentazione:

- a) manifestazione di interesse redatta utilizzando l'apposito modello (**Allegato 1 "Modulo di adesione"**) scaricabile dal sito internet del Comune Buccino a cui va allegata copia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.
- b) Progetto organizzativo del servizio offerto

La candidatura dovrà pervenire a questo Comune, completa di tutti gli allegati previsti firmati digitalmente **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 Luglio 2020.**

L'unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla manifestazione di interesse, pena l'esclusione, è mediante posta elettronica certificata (con tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente) all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.buccino.sa.it (proveniente esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata) avente per oggetto: "PRESENTAZIONE PROGETTO DI ATTIVITÀ ESTIVA AI SENSI DELLE "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19".

## **3. NORME REGOLANTI LA PROCEDURA**

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di appalto di evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mrn.ii.

Tale procedura, come precedentemente detto, è finalizzato all'individuazione di soggetti della città che intendono presentare un progetto di attività ludico-ricreativa (centri estivi) per bambini di età superiore a 3 anni e adolescenti che concorra alla programmazione territoriale nel periodo estivo - nel rispetto delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia nonché degli allegati sub B e sub C all'Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

## **4. PUBBLICITA'**

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Buccino [www.comune.buccino.sa.it](http://www.comune.buccino.sa.it) nell'apposita sezione per sette giorni consecutivi.

## **5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del II Settore dell'Area tecnica.. Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail all'indirizzo: [utc3@comune.buccino.sa.it](mailto:utc3@comune.buccino.sa.it) indicando nell'oggetto "Manifestazione di Interesse organizzazione attività estive 2020" nonché nome, quesito e recapito telefonico.

## **6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei candidati a partecipare alla procedura di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Buccino con sede in Piazza Municipio n. 1

Finalità. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme di legge e del bando richiamati.

## **7. NORME FINALI**

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

### **ALLEGATI:**

Allegato 1 "Modulo di adesione";

Allegato 2 "Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19";

Allegato 3 "Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania";

Allegato 4 "sub B e sub C dell'Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania".

Buccino, li 22/07/2020

Il Responsabile II Settore Area Tecnica  
Ing. Piercarlo Gargiulo



## Allegato 1 "Modulo di adesione"

AL COMUNE DI BUCCINO

Via \_\_\_\_\_  
Cap BUCCINO (SA)

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI CHE INTENDONO PRESENTARE UN PROGETTO DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVA (CENTRI ESTIVI) PER BAMBINI/E DI ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI E ADOLESCENTI SINO A 14 ANNI, CHE CONCORRA ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE A SALA CONSILINA NEL PERIODO ESTIVO AI SENSI DELLE "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19" EMANATE DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.

*(Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da raggrupparsi o consorziarsi, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.*

*Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.)*

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ autorizzato a  
rappresentare legalmente l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ (Prov di \_\_\_\_\_) c.a.p. \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea): \_\_\_\_\_ telefono  
n. \_\_\_\_\_ E-mail. \_\_\_\_\_ PEC  
\_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
partita IVA n. \_\_\_\_\_

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presa visione dell'avviso pubblico e delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19" nonché delle prescrizioni previste negli allegati sub B e sub C all'Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania anche allegata e firmate digitalmente

CHIEDE

di aderire all'elenco di soggetti gestori di opportunità di socializzazione e gioco per l'estate 2020 (periodo luglio 2020 — settembre 2020) nel Comune di Buccino in ottemperanza delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19" emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia il 16 maggio 2020 per bambini/ragazzi da 3 a 14 anni ed alle condizioni previste negli allegati sub B e sub C all'Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania

DICHIARA

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false attestazioni, dichiara:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure riportate all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- che non sussistono nei propri confronti le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114;

- di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia;
- di presentare la manifestazione di interesse in quanto appartenente ad una delle seguenti categorie (sbarrare quella di interesse):

- organizzazioni del Terzo Settore, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi elenchi regionali/nazionali;
- associazioni di volontariato, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi elenchi regionali/nazionali;
- enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- associazioni o società sportiva dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuta;
- Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa riconosciuta;
- imprese/società iscritta all'apposito registro;

come segue:

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale): \_\_\_\_\_

Forma giuridica \_\_\_\_\_

codice fiscale / p. IVA: \_\_\_\_\_

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

n. REA \_\_\_\_\_

non ancora iscritta

non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in:

Comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Telefono fisso / cell. \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica: \_\_\_\_\_

Che titolare dell'impresa è:

Titolare attuale:

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA	RESIDENTE

Ovvero

- per le società in nome collettivo

Che i soci sono

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA	RESIDENTE

Ovvero

- per le società in accomandita semplice

Che i soci accomandatari sono:

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA	RESIDENTE

Ovvero

Per gli altri tipi di società

Che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo sono

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA	RESIDENTE	CARICA RICOPERTA

Socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci)				
COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA	RESIDENTE	CARICA

Direttori tecnici attualmente in carica				
COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA	RESIDENTE	

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso:

- non sono cessati dalla carica soggetti indicati all'art.80, comma 3 del Codice;  
 sono cessati dalla carica i soggetti, indicati all'art.80, comma 3 del Codice :

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA	CARICA RICOPERTA	FINO ALLA DATA DEL

- che l'impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in regola con i relativi versamenti:

- INPS - Matricola n. \_\_\_\_\_ Sede competente: \_\_\_\_\_  
 INAIL - Codice ditta n \_\_\_\_\_ Sede competente: \_\_\_\_\_  
 CCNL applicato \_\_\_\_\_  
 avendo il seguente numero di dipendenti: \_\_\_\_\_

- che la sede e l'indirizzo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente: Ufficio di \_\_\_\_\_ indirizzo: \_\_\_\_\_

- che nel Casellario informatico delle imprese presso l'Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000)

- non risultano annotazioni relative al concorrente;  
 (oppure)

risultano le seguenti annotazioni:

[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti]

- 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute negli atti del procedimento;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Sala Consilina reperibile sul sito istituzionale [www.comunesalaconsilina.it](http://www.comunesalaconsilina.it) nella sezione Amministrazione trasparente;
- di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice di comportamento, pena la risoluzione del contratto;
- che le copie di tutti i documenti allegati all'istanza e/o all'offerta in formato elettronico sono conformi all'originale in quanto sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;

- di avere un'esperienza di almeno un anno nel campo della propria categoria di appartenenza calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso;

### DICHIARA INOLTRE

- di voler sottoporre all'attenzione del Comune una proposta progettuale per la seguente tipologia di attività prevista dalle Linee Guida (**barrare la lettera di interesse**):

**A)** realizzazione di attività organizzate per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche attraverso sperimentazioni innovative nell'orizzonte dell'outdoor education;

**B)** realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative - i centri estivi - per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti simili.

- che l'attività che intende realizzare con la propria proposta progettuale ha finalità prevalente (**indicare una sola risposta**)

- educativa  
 ludico-ricreativa  
 sportiva  
 culturale  
 altro (specificare)

- di indicare quale referente progettuale: \_\_\_\_\_

- di realizzare le attività previste dal progetto presso la sede (**compilare più volte in caso di più sedi**):

DENOMINAZIONE	SEDE	INDIRZZO

- per le seguenti fasce d'età:

- dai 3 ai 5 anni - specificare se i bambini di 3 anni sono accolti:  Si  No
- dai 6 agli 11 anni
- dai 12 ai 14 anni

- nel seguente periodo (specificare le settimane):

\_\_\_\_\_

- nelle seguenti fasce orarie giornaliere:

\_\_\_\_\_

- con la seguente capienza numerica massima di accoglienza:

Numero massimo posti disponibili fascia 3-5 anni	
Numero massimo posti disponibili fascia 6-11 anni	
Numero massimo posti disponibili fascia 12-14 anni	
Numero totale posti disponibili	

- con il seguente numero e tipo di operatori (specificare il numero e l'inquadramento contrattuale per ogni tipologia ad es. volontari, educatori professionali, allenatori, altro):

	Fascia 3-5 anni	Fascia 6-11 anni	Fascia 12-14 anni	Tipologia di inquadramento contrattuale
N° educatori professionali				
N° istruttori allenatori sportivi				
N° volontari maggiorenni				

Altro (specificare)				
---------------------	--	--	--	--

- con un costo settimanale presunto a persona (costo indicativo eventualmente da riverificare):

	Fascia 3-5 anni	Fascia 6-11 anni	Fascia 12-14 anni
Costo settimanale presunto per orario full time senza pasto			
Costo settimanale presunto per orario part time senza pasto			
Costo pasto			
Altri costi (specificare)			

- di poter svolgere il progetto descritto e di disporre di sede adatta, in tal caso allega piantina dei locali utilizzati in conformità alle disposizioni delle Linee Guida e degli allegati sub B e sub C all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 55 del 5 giugno 2020;

Oppure

- di poter svolgere il progetto descritto, ma di non disporre di sede adatta

#### SI IMPEGNA A

- garantire gli standard richiesti dalle Linee Guida e dall'Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19";
- utilizzare i criteri di priorità d'accesso al servizio estivo offerto previsti dalle Linee Guida accogliendo in via prioritaria, ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, le iscrizioni delle famiglie residenti nel Comune di Buccino a seguito di redazione di una graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio:
  - la condizione di disabilità del bambino o adolescente
  - la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino ed adolescente
  - il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente;
- accogliere minori con disabilità certificata e/o in situazioni legate a bisogni specifici segnalati dai Servizi Sociali;
- rispettare la normativa vigente, in particolare quella relativa alla sicurezza sul lavoro, alla privacy, alla igiene e sicurezza degli alimenti;
- provvedere alla copertura assicurativa dell'attività tramite stipula di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
- garantire che le strutture ospitanti attività estive sono conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, documentato con la segnalazione certificata di inizio di attività;
- garantire l'osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di lavoro, previdenza, assistenza, assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni;
- garantire che la proposta progettuale sia completa e conforme in ogni sua parte, allegati compresi, a quanto previsto dalle Linee Guida alla voce "**Progetto organizzativo del servizio offerto**" della tipologia di attività indicata nella presente richiesta di adesione, prevedendo nel testo:
  - 1) la formulazione schematica dei dodici punti elencati nelle Linee Guida (anche di seguito riportati);

2) una descrizione sintetica degli aspetti di contenuto della proposta progettuale, in particolare riferita agli obiettivi specifici della medesima in rapporto al target dei destinatari del servizio (ad es. conciliativi, educativi, ricreativi, acquisizione di competenze sportive...) e la valorizzazione di specifici interventi previsti con finalità educative a supporto di bambini/ragazzi e delle loro famiglie;

3) breve annotazione circa le eventuali criticità che si intendono sottoporre al coordinamento tecnico per la definizione della programmazione territoriale.

**Allega alla presente:**

**Progetto organizzativo del servizio offerto contenente, come previsto dalle Linee Guida, le seguenti informazioni:**

- 1) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all'utenza e di quelli — precedenti e successivi — previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate;
- 2) il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
- 3) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina delle aree aperte/chiusure nella quale i diversi ambiti funzionali — ad esempio, accessi; aree gioco, aree servizio, ecc. — siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
- 4) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali;
- 5) l'elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
- 6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;
- 7) le specifiche modalità previste per l'eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l'accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico;
- 8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
- 9) l'elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali (elenco che sarà trasmesso successivamente all'avvenuta raccolta delle iscrizioni al fine di consentire le opportune verifiche sanitarie connesse);
- 10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica;
- 11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo delle mascherine;
- 12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti;
- 13) Allegato 2 "Linee Guida Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19" firmato digitalmente;
- 14) Allegato 3 "Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania" firmato digitalmente;
- 15) Allegato 4 "sub B e sub C dell'Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania" firmato digitalmente.

Buccino, \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante



Dipartimento  
per le politiche della famiglia  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

# Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19


Testo contenuto nell'allegato 8  
del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
11 giugno 2020

#### D'intesa con

Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Ministero dell'istruzione  
Ministero della salute  
Ministro per le politiche giovanili e lo sport  
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
Unione province d'Italia  
Associazione nazionale comuni italiani

#### Contributo scientifico

Società italiana di pediatria  
Istituto degli Innocenti



Queste linee guida sono state redatte in coerenza con gli orientamenti contenuti nel documento della Società italiana di pediatria sulle attività extra domestiche per soggetti in età evolutiva per la fase 2 durante l'emergenza SARS-CoV-2, nonché avendo a riferimento le Proposte e linee di indirizzo per modalità alternative di gestione in sicurezza dei centri estivi e delle attività per minori in fase 2 di emergenza COVID-19 elaborato a cura della Regione Emilia-Romagna ed il documento di Proposte per la ripresa delle attività educative e scolastiche elaborato a cura dell'Associazione nazionale comuni italiani ed integrato dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Documento chiuso: 11 giugno 2020  
Dipartimento per le politiche della famiglia  
Presidenza del Consiglio dei ministri  
Roma: Presidenza del Consiglio dei ministri, 2020  
Per informazioni: [segreteria@dipfamiglia@governo.it](mailto:segreteria@dipfamiglia@governo.it)  
Il riutilizzo è autorizzato, purché sia menzionata la fonte.



# Contenuti

Introduzione	5
Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti	7
1.1 Accessibilità degli spazi	7
1.2 Compiti del gestore	8
1.3 Responsabilità del genitore o dell'accompagnatore	8
Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi	9
2.1 Accessibilità degli spazi	10
2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile	11
2.3 Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico	11
2.4 Principi generali d'igiene e pulizia	12
2.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, educatori o animatori	15
2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti	16
2.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti	16
2.8 Protocollo di accoglienza	17
2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto	19
2.10 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze	19



# Introduzione

## Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco.

L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti.

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco ed all'educazione.

Partendo dalle circostanze sopra richiamate, le presenti linee guida hanno l'obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nella attuale fase 2 dell'emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti, con l'obiettivo di contenere il rischio di contagio epidemiologico.

Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.

Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.

Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di avere linee guida generali ed unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attività, in relazione agli standard ambientali, al rapporto numerico ed alla definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini e gli adolescenti, sugli operatori, educatori o animatori e sulle famiglie.

Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare durante le attività, sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali ed ai diversi materiali impiegati.

Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti la definizione delle procedure per attuare le condizioni che consentano di offrire opportunità di esercizio del diritto alla socialità ed al gioco in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibile, date le circostanze.

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze ed attività prospettate nelle diverse sezioni del documento:

- 1) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l'adulto ed il bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
- 2) l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;
- 3) l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.

Con questi presupposti e finalità generali, le linee guida trattano due distinte tipologie di interesse, che trovano realizzazione progressiva nella fase temporale che ci separa dalla riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno scolastico.

In particolare, ci si riferisce:

- 1) alla riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti;
- 2) alla realizzazione di attività ludico-ricreative, educazione non formale ed attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, *outdoor education*) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole e di altri ambienti similari ed aree verdi.

La finalità perseguita di ripristinare le condizioni per l'esercizio da parte di bambini e adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore intensità a partire dalla fase 2 rispetto alla fase immediatamente precedente, a riprendere le proprie attività di lavoro.

# Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti

I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente anche per i bambini e gli adolescenti, per realizzare esperienze all'area aperta orientate sia alla scoperta dell'ambiente sia alla realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso.

La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria abitazione, sebbene richieda di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente e, ove occorra, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

Gli aspetti considerati riguardano:

- 1) l'accessibilità degli spazi;
- 2) i compiti del gestore;
- 3) la responsabilità del genitore o dell'accompagnatore.

## 1.1 Accessibilità degli spazi

In via generale, l'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

- 1) da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;
- 2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente nell'area interessata.

## 1.2 Compiti del gestore

Il gestore deve:

- 1) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
- 2) posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.

## 1.3 Responsabilità del genitore o dell'accompagnatore

L'accompagnatore deve:

- 1) attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente, con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (Npi), fragilità, cronicità, in particolare:
  - a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;
  - b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie Npi, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore;
- 2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente;
- 3) rispettare le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi), e vigilare sui bambini con più di 3 anni di età che si accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l'accompagnatore deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dpi ove previsto.

## **Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, *outdoor education*) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti simili ed aree verdi**

Le strutture maggiormente utilizzate per offrire attività ludico-ricreative e di educazione non formale durante il periodo estivo sono naturalmente quelle generalmente utilizzate per l'attività scolastica o per i servizi educativi per l'infanzia e preferibilmente dotate di un generoso spazio verde dedicato, poiché questo consente di realizzare attività anche all'aperto e diverse da quelle che caratterizzano l'attività didattica che si svolge durante il calendario scolastico.

Non è naturalmente esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi simili, a patto che le stesse offrano le medesime funzionalità necessarie, in termini di spazi per le attività all'interno e all'esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e distribuzione di pasti (es. oratori, centri parrocchiali, sedi e centri d'aggregazione del terzo settore e degli enti locali, sedi scout, palestre, centri sportivi, centri estivi con gli sport acquatici

o di altra attività sportiva, aziende agricole attive quali fattorie didattiche e nell'ambito dell'agricoltura sociale).

I progetti delle attività offerte potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del terzo settore.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in merito a:

- 1) l'accessibilità degli spazi;
- 2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
- 3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico;
- 4) i principi generali d'igiene e pulizia;
- 5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, educatori o animatori;
- 6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
- 7) l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti;
- 8) il protocollo di accoglienza;
- 9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
- 10) le attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili o
- 11) appartenenti a minoranze.

## 2.1 Accessibilità degli spazi

In via generale, l'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

- 1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti. A tale scopo, devono essere distinte fasce relative al nido ed alla scuola dell'infanzia (dai 0 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);
- 2) mediante iscrizione: è il gestore a definire i tempi ed i modi d'iscrizione dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte.

Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una scuola dell'infanzia, si possono prevedere attività in altri luoghi, eventualmente riprendendo anche l'esempio dei micronidi o delle cosiddette *tagesmutter* (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 65/2017; articolo 48 del decreto legislativo 18/2020).



Il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle vigenti *Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere* dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## **2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile**

In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa vigente, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate.

È altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.

Le verifiche sulla funzionalità dell'organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività programmate non possono prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o area dal punto di vista della sicurezza.

Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di educazione all'aperto (*outdoor education*) nell'ambito del territorio di riferimento.

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

## **2.3 Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico**

I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli adolescenti nelle attività comuni come il pasto o l'uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19.

Il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini ed adolescenti è graduato in relazione all'età dei minori:

- 1) per i bambini in età da nido o scuola dell'infanzia (da 0 a 5 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 bambini;
- 2) per i bambini in età da scuola primaria (da 6 a 11 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7 bambini;
- 3) per gli adolescenti in età da scuola secondaria (da 12 a 17 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 10 adolescenti.

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico previste dalla normativa vigente.

Per i bambini in età 0-5 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali è necessario prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i genitori. Tale ambientamento è suggerito anche per i bambini già socializzati al nido o scuola dell'infanzia, stante che escono da un periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente con i propri genitori o tutori.

In questo caso, è consigliato prevedere un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 coppie di adulti e bambini, a meno di necessità differenti in relazione agli spazi utilizzati. Tale rapporto consigliato è da considerarsi valido anche per attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età 0-5 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile).

## 2.4 Principi generali d'igiene e pulizia

Considerato che l'infezione virale si realizza per *droplets* (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutando o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

- 1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
- 2) non tossire o starnutire senza protezione;
- 3) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico;
- 4) non toccarsi il viso con le mani;
- 5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
- 6) arieggiare frequentemente i locali.

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti, come nel caso di educazione all'aperto (*outdoor education*).

Nel caso di attività con neonati o bambini in età 0-3 anni (es. bambini in culla o bambini deambulanti), il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:

- 1) gli operatori, educatori o animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;
- 2) qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare ed incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS- CoV-2. A seguire si elencano alcune attività, a titolo di esempio.

#### **Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio**

- 1) Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi, ad esempio attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine;
- 2) includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media);
- 3) utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito istituzionale.

#### **Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine**

- 1) L'utilizzo di mascherine può essere difficoltoso quando si organizzano attività per minori, specialmente se devono essere indossate durante tutta la giornata, come nel caso di campeggi o campi estivi. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con più di 6 anni di età. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare;
- 2) le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 3 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona;
- 3) le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti;

- 4) l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del contagio, è fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle.

#### Garantire la sicurezza del pernottamento

Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

- 1) occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, soprattutto quando non risulti possibile garantire il corretto distanziamento fisico e la corretta osservanza delle misure igienico sanitarie per la prevenzione del contagio; i partecipanti devono rispettare il distanziamento fisico e, quando non sia possibile rispettarlo, devono indossare mascherine chirurgiche;
- 2) periodicamente deve essere misurata la temperatura corporea. Il gestore definisce la periodicità di tali misurazioni;
- 3) devono essere seguite tutte le procedure indicate al punto *2.8 Protocollo di accoglienza*;
- 4) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una dall'altra;
- 5) la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra persona;
- 6) è consigliato prevedere un dispenser di gel idroalcolico per le mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.

#### Garantire la sicurezza dei pasti

Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

- 1) gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini;
- 2) è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua calda, o tramite una lavastoviglie;
- 3) è possibile ricorrere ad un servizio di ristorazione esterno, purché i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente (allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, alla sezione "Ristorazione" ed eventuali successivi aggiornamenti).

In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di preparazione dei pasti.

### **Pulire e sanificare i servizi igienici**

Il gestore deve prevedere, almeno una volta al giorno, la pulizia dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

### **Prevedere scorte adeguate**

Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l'apertura o comunque che non prevedano contatto con le mani.

## **2.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, educatori o animatori**

È consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori o animatori volontari, opportunamente informati.

Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri di musica, educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori responsabili dei piccoli gruppi.

Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia.

I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza (<http://eduiss.it>), salvo specifiche attività formative richieste o promosse dalle autorità competenti.

Per periodi d'attività superiori a 15 giorni, è possibile prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga predisposta un'attività di affiancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, così da favorire una familiarità fra i bambini ed adolescenti con il nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo.

Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per l'utilizzo dei volontari a supporto dei centri estivi.

## 2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti

È necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione tra il piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli operatori, educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.

La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:

- 1) continuità di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche al fine di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio (in caso di attività che prevedono più turni, un operatore, educatore o animatore può essere assegnato ad un gruppo per ogni turno);
- 2) quanto previsto dal precedente punto 2.4 *Principi d'igiene e pulizia*;
- 3) non prevedere attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori o tutori.

## 2.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti

I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.

È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si svolga senza comportare assembramenti negli ingressi delle aree interessate.

I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.

È consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.

Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino o adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o animatori che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch'essi alle attività (es. corsi per neogenitori).

## 2.8 Protocollo di accoglienza

Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:

- 1) per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno del campo estivo o centro estivo o altre attività;
- 2) per l'accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attività;
- 3) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernottato e frequenza delle attività per più di 24 ore.

### Protocollo per la prima accoglienza

- 1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
  - a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
  - b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
  - c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

- 2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per l'ingresso nell'area dedicata alle attività;
- 3) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

#### Protocollo per l'accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso

- 1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
  - a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria;
  - b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza;
- 2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per l'ingresso nell'area dedicata alle attività;
- 3) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire il protocollo per la prima accoglienza.

#### Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernottato, successive al primo ingresso

- 1) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.



Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli operatori, educatori o animatori. Se malati, questi devono rimanere presso la propria abitazione ed allertare immediatamente il loro medico di medicina generale ed il gestore.

## **2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto**

I gestori comunicano alla Azienda sanitaria locale (ASL) e al comune i progetti organizzativi del servizio offerto con una descrizione generale delle attività.

## **2.10 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze**

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore, educatore o animatore per 1 bambino o adolescente.

Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri, non accompagnati, minori che vivono in carcere.



[famiglia.governo.it](http://famiglia.governo.it)



Il Presidente

**ORDINANZA n.55 del 05/06/2020**

**OGGETTO:** Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione CAMPANIA;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35,;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;

**VISTO**, in particolare, l'art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale *“(omissis)2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza 3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali”; (omissis) 6. E' fatto divieto di mobilità' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. 7. La quarantena precauzionale e' applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle*



Il Presidente

regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

**VISTO** l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

**VISTO** il DPCM 17 maggio 2020, avente efficacia fino al 14 giugno 2020, e, in particolare, l'art.1, lett. c), l), m), v);

**VISTO** il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di



Il Presidente

*monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che "Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)";*

**VISTA** la legge 22 maggio 2020, n. 35, di *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;*

**VISTO** il Report di *Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale- Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 h10:00)*, elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;

**VISTE** le Ordinanze regionali nn. 48-52 del 2020, con le quali, in considerazione dell'andamento epidemiologico registrato dall'Unità di Crisi nell'ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura graduale di diverse attività economiche e sociali, in conformità ai protocolli di sicurezza approvati e sono stati disposti controlli sulla mobilità in entrata nella regione e nelle relative isole;

#### **RILEVATO**

- che, in data 4 giugno 2020, l'Unità di crisi regionale ha rilevato l'assenza di nuovi casi di contagio, a conferma della curva epidemica via via decrescente e, sulla base della descritta situazione epidemiologica, ha ritenuto possibile la riapertura delle piscine condominiali, estendendo alle stesse, per quanto compatibile, il protocollo relativo alla riapertura delle piscine pubbliche ed aperte al pubblico via vigente ed ha trasmesso i protocolli per la ripresa in sicurezza delle seguenti, ulteriori attività, esprimendo avviso favorevole alla relativa riapertura anche anticipatamente rispetto ai termini inizialmente prefigurati, sulla scorta delle previsioni del DPCM 17 maggio 2020, purchè nel rispetto dei predetti protocolli:

- a) guide turistiche e rifugi montani;
- b) aree gioco e ludoteche per bambini;
- c) servizi per l'infanzia (compresi campi estivi 0-3 anni);
- d) matrimoni e cerimonie;
- e) meeting e congressi;



Il Presidente

f) cinema all'aperto e spettacoli all'aperto;

- che l'Unità di Crisi, per quanto sopra esposto in merito alla situazione epidemiologica, ha altresì espresso parere favorevole in ordine ad una diversa organizzazione dei controlli agli imbarchi alle isole, al fine di conciliare le misure di prevenzione con le esigenze di maggiore speditezza connesse all'aumento delle presenze e della relativa mobilità tenuto conto della situazione delle strutture sanitarie presenti presso le isole del Golfo di Napoli che allo stato non presentano criticità o elementi di preoccupazione in ordine alla eventuale necessità di presa in carico di potenziali casi positivi;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020 (*Ricerca e gestione dei contatti di casi Covid-19 (contact tracing) ed App Immuni*), contenente, tra l'altro, prescrizioni in tema di individuazione e gestione del cd. "casi di contatto stretto" con soggetti positivi al virus, nonché la circolare DGPROGS 7865-25 marzo 2020, ivi richiamata;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTO** l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

**VISTA** la legge n.689/1981  
ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020,  
emana la seguente



Il Presidente

### ORDINANZA

1. Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni.

1.1. A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 31 luglio 2020 è consentita la ripresa delle seguenti attività:

- a) guide turistiche e rifugi montani, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub A al presente provvedimento;
- b) aree gioco per bambini e ludoteche e servizi per l'infanzia e l'adolescenza (compresi campi estivi e oratori), nella stretta osservanza dei Protocolli rispettivamente allegati sub B e C al presente provvedimento;
- c) cinema all'aperto, *drive in* e spettacoli all'aperto, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub D al presente provvedimento;
- d) attivazione di corsi di lingue, di laboratori di formazione e altre attività formative o ricreative presso i circoli culturali e ricreativi, nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all'Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data.

E' altresì consentita l'attivazione delle piscine condominiali, nella stretta osservanza del Protocollo già vigente per le piscine pubbliche ed aperte al pubblico, allegato sub 2 all'Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data, per quanto compatibile.

1.2 Dalla data del presente provvedimento e fino al 30 giugno 2020, fermo restando tutto quanto già disposto al punto 1., lett.a), b), e c) dell'ordinanza n. 53 del 29 maggio 2020, l'orario di chiusura degli esercizi commerciali di cui alla indicata lettera c) è fissato, limitatamente ai fine settimana (venerdì- domenica), alle ore 02,00 p.m..

E' fatta salva la possibilità di musica- anche dal vivo- negli esercizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, etc.), ma resta confermato il divieto di assembramenti e di balli, all'aperto o al chiuso.

1.3 A decorrere dall'8 giugno e fino al 31 luglio 2020, è consentita la ripresa delle seguenti attività:

- a) feste di matrimonio e altre cerimonie, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub E al presente provvedimento;
- b) organizzazione di meeting e congressi, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub F al presente provvedimento.

1.4 A decorrere dalla data del presente provvedimento, sono revocate le seguenti misure, disposte con l'Ordinanza n.54 del 2 giugno 2020 in merito agli imbarchi per le isole del golfo:

- con riferimento agli *Spostamenti da altre regioni italiane e dall'estero, nei casi consentiti* (punto 3. 1.), l'obbligo di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli e l'obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza;
- con riferimento agli *Spostamenti infraregionali* (punto 3.2.), l'obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellammare di Stabia e Sorrento e l'obbligo di presentarsi all'imbarco almeno un'ora prima della partenza, per consentire i controlli.

Resta confermato l'obbligo di sottoporsi ai controlli predisposti ai sensi della predetta Ordinanza n.54 del 2 giugno 2020.



Il Presidente

2. E' dato mandato all'Unità di Crisi regionale di elaborare il Protocollo recante misure per la riapertura in sicurezza delle sale da gioco autorizzate e consimili, in tempo utile alla riapertura a partire dal 15 giugno 2020, nonché per lo svolgimento di sagre e fiere.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificato all'Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, all' Autorità Portuale ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

  
DE LUCA



Allegato *sub* B all'ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020



*Emergenza epidemiologica da COVID-2019*

*Unità di Crisi Regionale*

*ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020*

---

**ALLEGATO B- PROTOCOLLO DI  
SICUREZZA  
ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2  
*AREE GIOCHI PER BAMBINI  
LUDOTECHE***

AREA NA. 03 - SERVIZIO PROTOCOLLO  
Protocollo Arriva N. 89847/020 del 08-06-2020  
Cod. Principale: Copia Documento

## PREMESSA

Per la ripresa dell'attività nelle aree attrezzate con giochi per bambini- presenti all'interno di aree pubbliche e private comprese quelle all'interno di strutture ricettive, turistiche, balneari e commerciali- e ludoteche, sono state predisposte le presenti linee guida dall'Unità di Crisi di cui al DPGRC n.51 del 20 marzo 2020, contenenti misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l'utenza per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza sia degli operatori che degli utenti.

Le attività nelle aree giochi per bambini, pubbliche e private, ludoteche comportano la fruizione degli stessi spazi da parte di un più o meno elevato numero di persone, ponendo particolari criticità in merito al contenimento dell'epidemia per il conseguente rischio di aggregazione medio-alta che ne deriva.

Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.

In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia.

In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione.

individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 *"Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"*; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 *"Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 *"Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 *"Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19"*.

Le presenti linee guida sono coerenti con l'aggiornamento ed integrazione delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, come approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 25 maggio 2020.

## **MISURE GENERALI – AREE GIOCHI PER BAMBINI**

Le presenti indicazioni si applicano alle aree attrezzate con giochi per bambini- presenti all'interno di aree pubbliche e private comprese quelle all'interno di strutture ricettive, turistiche, balneari e commerciali- e ludoteche

- Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata **informazione** su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di **salute** proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le **misure igienico-comportamentali** con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione tra gli utenti**, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- La **mascherina** di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
- Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente **igiene delle mani** in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
- Garantire una approfondita **pulizia** giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno, qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo.
- 
- Nel caso di aree al coperto, favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo.

dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

## SALE GIOCHI

- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino.-
- Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
- Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.
- I clienti dovranno indossare la mascherina.
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiera, maniglie, ecc).
- Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

## ULTERIORI INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

È necessario comunicare che la fruizione degli spazi per lo svolgimento dell'attività nelle aree giochi per bambini sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione, anche rispetto alla vigilanza sui minorenni. Le norme che regolano la fruizione degli spazi destinati all'attività dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate, in modo comprensibile anche ai bambini.

## SMALTIMENTO DEI DPI

Come indicato dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità *"Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2"*, aggiornato al 31 marzo 2020, tutti i DPI impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali.

Si raccomanda di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso:

- non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
- evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
- smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada).

Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo.

## **GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO**

La struttura che venga a conoscenza di un caso positivo e/o tra i propri ospiti presenti o meno presso la struttura, deve prendere tempestivamente contatto con il Comune e con la Asl competente.

### **Ospite**

Nel caso in cui un ospite o un operatore durante la permanenza all'interno della struttura o servizio, manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto.

La struttura provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell'ASL di riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l'intervento del 118.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa del parere sanitario:

- raccomandare al cliente una mascherina chirurgica;
- ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale;
- escludere l'impianto di ricircolo dell'aria, se possibile;
- l'eventuale consegna di cibo, bevande o altro sarà effettuata lasciando quanto necessario fuori dalla porta;
- eventuali, necessità improrogabili che comportino l'ingresso di personale nel medesimo ambiente, dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
- far eliminare eventuale materiale utilizzato dal cliente malato (es. fazzoletti di carta utilizzati) direttamente dal cliente in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l'intervento del personale sanitario.

### **Personale dipendente o collaboratore**

Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, dovrà interrompere immediatamente l'attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG. Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento agli ospiti. È consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in camere singole poiché se uno di loro si ammala di COVID 19 tutti coloro che hanno dormito nella stessa stanza dovranno essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.

### **Kit protettivo**

Presso la struttura dovrebbe essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.

### **Persone entrate a contatto con il caso**

Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all'identificazione di tutti i contatti e potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. La struttura/servizio e tutto il personale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase, e valuterà d'intesa con l'autorità sanitaria, l'opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone non direttamente coinvolte.

## **PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE**

**Pulizia (o deterzione):** rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da



oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detersivi o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.

**Disinfezione:** un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l'impiego di specifici prodotti ad azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida.

**Sanificazione:** complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l'insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all'abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l'obiettivo di intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti dell'aerazione. La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto. La necessità di sanificazione è stabilita in base all'analisi del rischio e non si può considerare un intervento ordinario.

La frequenza della disinfezione e la valutazione della necessità di una sanificazione occasionale o periodica saranno definite sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei fattori e delle condizioni specifiche del luogo in esame.

#### **Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione**

Rientrano nella categoria locali e aree confinate ad alta frequentazione: negozi, alberghi, mense collettive, bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio-assistenziali, carceri, mezzi di trasporto

pubblico, aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime, locali di lavorazione ad elevata umidità, ecc., e in generale i locali con stazionamento prolungato in cui sono presenti superfici a contatto continuativo con l'aerosol generato dalla respirazione umana. Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore.

Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure di pulizia.

Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0.5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

#### **Locali con stazionamento breve e/o saltuaria frequentazione**

Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, hall, magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un'ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni (tempo stimato di persistenza massima del coronavirus sulle superfici inanimate), le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere, similmente alla precedente situazione, rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate.

In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da risciacquo e procedere alla successiva disinfezione delle superfici valutate a più alto rischio con i prodotti indicati sopra.

Allegato *sub C* all'ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020



*Emergenza epidemiologica da COVID-2019*

*Unità di Crisi Regionale*

*ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020*

---

ALLEGATO C-  
PROTOCOLLO DI SICUREZZA  
ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2  
*SERVIZI PER L'INFANZIA E  
ADOLESCENZA*

AREA NA. 08 - SERVIZIO PROTOCOLLO  
PROTOCOLLO ATTIVO N. 8986/2020 del 04-06-2020  
Doc. Principale - Copia Documento

## PREMESSA

Il presente documento è redatto dalla Unità di Crisi della Regione Campania giusto DPGR n. 51/2020.

Per la ripresa dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, sono state predisposte le presenti linee guida dall'Unità di Crisi di cui al DPGR n.51 del 20 marzo 2020, contenenti misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplice regole per l'utenza per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza sia degli operatori che degli utenti.

Le attività per l'infanzia e per la adolescenza (campi estivi, centri estivi per l'infanzia compresa la fascia di età 0-3) comportano la fruizione da parte di un elevato numero di persone, ponendo particolari criticità in merito al contenimento dell'epidemia per il conseguente rischio di aggregazione medio-alta che ne deriva.

Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.

In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia.

In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente

AREA AA - SG - SERVIZIO PROTOCOLLO  
PROTOCOLLO AREA N. 498/2020 del 06/05/2020  
Doc. Praticella Copia Documenti

integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 *"Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"*; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 *"Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 *"Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*; Rapporto ISS

COVID-19 n. 21/2020 *"Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19"*.

Le presenti linee guida sono coerenti con le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 3897/COV19 del 17 maggio 2020, come recepite dall'Allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020.

## MISURE GENERALI

Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzative di socialità e gioco, a

carattere diurno, per bambini ed adolescenti ( come campi estivi, oratori etc.) . Sarà necessario pertanto:

- Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
- Sottoscrivere un accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus:
- Si precisa che il Comune trasmette all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l'elenco dei centri estivi approvati; non è prevista approvazione della proposta organizzativa dei centri da parte delle Aziende Sanitarie Locali. Inoltre, non sono previste certificazioni dello stato di salute da parte del Pediatra per l'ammissione al centro.
- Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori e accompagnatori;
- L'accesso alla struttura dovrà prevedere un'organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno della struttura stessa;
- Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori. In caso di  $T > 37.5$  °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un'età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute;
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
- Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni;
- La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori;
- Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l'attività all'aperto;
- Il layout dei locali andrà rivisto con una rimodulazione dei posti a sedere e degli arredi al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.
- Anche l'area dinamica di passaggio e di interazione all'interno del locale dovrà avere una

- superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.
- Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.
  - Per le attività sportive, rimandando ai protocolli delle singole discipline, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
  - Qualora sia previsto, il consumo del pasto o servizio di ristorazione dovranno essere garantite soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento e nel rispetto delle indicazioni riportate nel protocollo per i servizi di ristorazione elaborato dalla Regione Campania.
  - Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza;
  - La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi obbligatoriamente sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe;
  - I bambini e gli adolescenti dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni.
  - Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;
  - I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio;
  - Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, si fa riferimento al paragrafo dedicato.
  - Vanno installati dispenser per l'igiene delle mani a disposizione degli utenti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree.
  - Pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi.
  - Pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; all'interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia.

- Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

### **Indicazioni per gli bambini e adolescenti con disabilità**

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione dei bambini con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi.

### **Indicazioni per i centri per l'infanzia**

Nei centri per l'infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero dei bambini contemporaneamente presenti. Relativamente alla numerosità del gruppo, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto.

I bambini nei centri dell'infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica.

### **MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI**



In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal DPCM del 26 aprile, nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria, ove prevista, si riportano di seguito alcune indicazioni per i lavoratori.

In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informazione più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.

Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.

Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto all'ingresso dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).

Il personale addetto alle attività deve utilizzare guanti in nitrile per le attività dove sia necessario seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell'attrezzatura.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un'adeguata attività di pulizia degli stessi.

## **ULTERIORI INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il gestore assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, al personale in modalità telematica (sito web o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso della struttura e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell'inizio delle attività.

Sarà utile prevedere una attività formativa specifica in presenza dell'arrivo della utenza rapportata all'età degli bambini/adolescenti e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti.

Favorire, almeno nella prima fase, l'acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto dei bambini e dei ragazzi nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione

(es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative.

Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.

Si suggerisce di organizzare apposite esercitazioni per tutto il personale al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la technicalità.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

## MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ARAZIONE

Fino all'individuazione di specifiche modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 è necessario prestare molta attenzione alla qualità dell'aria, in particolare, con frequenze maggiori procedendo alla pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento e ventilazione. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi o di altri agenti biologici.

L'OPERATORE DEL SERVIZIO nello specifico garantirà:

**1) Nel caso decidesse di non utilizzare condizionatori di aria:**

- areazione naturale ed il ricambio di aria almeno ogni 20 minuti.

**2) Nel caso decidesse di utilizzare condizionatori di aria:**

- pulizia preliminare dei filtri degli impianti, prevedendo la sostituzione nel caso in cui lo stato di usura fosse avanzata;
- applicazione di un piano di manutenzione e pulizia periodico che garantisca l'uso in sicurezza;
- escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

## RICEVIMENTO MATERIE PRIME

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale interno.

a. Dovrà essere stabilito un calendario per gli approvvigionamenti (giornaliero, settimanale) allo scopo di stabilire orari compatibili con le attività evitando che più scarichi avvengano contemporaneamente. L'orario dello scarico deve essere obbligatoriamente previsto al di fuori dell'orario di apertura al pubblico;

b. laddove possibile (presenza di area di carico e scarico), il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di un metro e comunque è tenuto ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti) in caso di discesa dal mezzo per effettuare la consegna, in caso contrario il trasportatore sarà tenuto a consegnare la merce in corrispondenza dell'area dedicata senza fare ingresso all'interno dell'attività;

c. i fornitori sono tenuti a privilegiare la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica ma, in caso di scambio di documenti con il personale, procedono alla preventiva igienizzazione delle mani mantenendo una distanza comunque non inferiore al metro rispetto agli altri operatori.

## SMALTIMENTO DEI DPI

Come indicato dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità "*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2*", aggiornato al 31 marzo 2020, tutti i DPI impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali.

Si raccomanda di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;
- non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
- evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;

- smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada).

Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo.

## **GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO**

La struttura che venga a conoscenza di un caso positivo e/o tra i propri ospiti presenti o meno presso la struttura, deve prendere tempestivamente contatto con il Comune e con la Asl competente.

### **Alunno**

Nel caso in cui uno alunno o un operatore durante la permanenza all'interno della struttura o servizio, manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto.

La struttura provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell'ASL di riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l'intervento del 118.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa del parere sanitario:

- raccomandare allo spettatore una mascherina chirurgica;
- ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale;
- escludere l'impianto di ricircolo dell'aria, se possibile;
- eventuali, necessità improrogabili che comportino l'ingresso di personale nel medesimo ambiente, dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
- far eliminare eventuale materiale utilizzato dal cliente malato (es. fazzoletti di carta utilizzati) direttamente dal cliente in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l'intervento del personale sanitario.

### **Personale dipendente, collaboratore**

Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente, un collaboratore, al momento in servizio, dovrà interrompere immediatamente l'attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere

contatto con il proprio MMG. Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento agli ospiti. È consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in camere singole poiché se uno di loro si ammala di COVID 19 tutti coloro che hanno dormito nella stessa stanza dovranno essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.

### **Kit protettivo**

Presso la struttura dovrebbe essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.

### **Persone entrate a contatto con il caso**

Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all'identificazione di tutti i contatti e potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. La struttura/servizio e tutto il personale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase, e valuterà d'intesa con l'autorità sanitaria, l'opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone non direttamente coinvolte.

## **PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE**

**Pulizia (o detersione):** rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detersivi o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.

**Disinfezione:** un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad



fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore.

Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure di pulizia.

Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

#### **Locali con stazionamento breve e/o saltuaria frequentazione**

Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, hall, magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un'ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni (tempo stimato di persistenza massima del coronavirus sulle superfici inanimate), le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere, similmente alla precedente situazione, rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate.

In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da risciacquo e procedere alla successiva disinfezione delle superfici valutate a più alto rischio con i prodotti indicati sopra.

AREA AA, GG. - SERVIZIO PROTOCOLLO  
Protocollo Arrivo N. 3986/2020 del 08-06-2020  
Doc. Principale - Copia Documento





---

**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 21-07-2020

Il Responsabile  
Ing. Piercarlo Gargiulo

*Piercarlo Gargiulo*



---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 22 LUG. 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

06/08/2020

Buccino: 22 LUG. 2020



Il Responsabile

*Piercarlo Gargiulo*

